

# COMUNE DI ANZI

Provincia di Potenza



## REGOLAMENTO COMUNALE

### PER LA FIDA PASCOLO

Approvato con D.C.C. n. 48 del 18/12/2017  
così come modificato con D.C.C. n. 27 del 21/09/2018

#### Indice:

- Art. 1** Campo d'applicazione
- Art. 2** Comparti pascolativi
- Art. 3** Carico ammissibile
- Art. 4** Durata e condizioni
- Art. 5** Autorizzazioni
- Art. 6** Aree destinate a pascolo/aree d'interesse pubblico
- Art. 7** Modalità di pascolamento e obblighi
- Art. 8** Divieti
- Art. 9** Tariffe
- Art. 10** Sanzioni
- Art. 11** Custodia bestiame
- Art. 12** Controlli
- Art. 13** Regolamento di Polizia Forestale
- Art. 14** Entrata in vigore

### **Art. 1 (Campo d'applicazione)**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Anzi con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto del "Regolamento per il pascolo su demanio pubblico" approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio n. 1085 del 23/03/1999 (B.U.R. n. 29 DEL 16/05/1999).

### **Art. 2 (Comparti pascolativi)**

La proprietà comunale sulla quale è possibile effettuare il pascolo è individuata ai fogli di mappa n. 1/3/4, indicata nelle planimetrie e visure catastali in possesso dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'Ufficio di Polizia Locale e dell'Ufficio Tributi ed individuata in un unico comparto a "Bosco" (determinato con D.G.C. n. 14 del 01/02/2006) al netto delle zone di divieto o destinate per altri usi sul quale è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza viene calcolata secondo le disposizioni del "Regolamento per il pascolo su demanio pubblico" approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio n. 1085 del 23/03/1999 (BOSCO = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno).

Per le nuove aree, eventualmente, da destinare a pascolo il Comune di Anzi dovrà inoltrare richiesta alla Regione Basilicata/Dipartimento Agricoltura/Ufficio Foreste e tutela del Territorio unitamente alla relazione tecnica e agli elementi identificativi delle aree ed eventuali nuove determinazioni dei carichi massimi possibili dovranno essere determinati a norma dell'art. 6 del "Regolamento per il pascolo su demanio pubblico" approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio n. 1085 del 23/03/1999.

### **Art. 3 (Carico ammissibile)**

A norma dell'art. 5 del "Regolamento per il pascolo su demanio pubblico" approvato dalla Regione Basilicata, il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (Unità Bestiame Adulto) e la conversione numero capi/UBA avviene mediante i seguenti criteri:

Vacca adulta (oltre i 3 anni)	=	1,00 UBA
Manza e manzetta	=	0,50 UBA
Toro	=	1,00 UBA
Pecora, capra o ariete	=	0,15 UBA
Cavallo	=	1,00 UBA
Suini	=	0,30 UBA

Il Comune di Anzi può chiedere la verifica dei carichi massimi possibili di norma ogni 3 anni alla Regione Basilicata che entro 60 giorni esprime le proprie determinazioni.

### **Art. 4 (Durata e condizioni)**

- a) Il terreno oggetto di fida pascolo viene concesso per un periodo di un anno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'esercizio del diritto di pascolo all'interno del predetto terreno ha la durata prevista dalla vigente normativa all'interno dell'anno di concessione;
- b) Regole per la concessione annuale della fida pascolo:
  - Le domande:
    - 1) devono indicare la località richiesta, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi d'identificazione, nonché l'ubicazione dell'azienda richiedente e le generalità del preposto al controllo durante il pascolo;
    - 2) vanno presentate esclusivamente compilando in ogni sua parte il modello predisposto dall'Ufficio Tributi ed indirizzate al Comune di Anzi;
    - 3) dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente entro il **30 novembre dell'anno precedente a quello di fida richiesta, complete della documentazione da allegare;**
    - 4) dovranno essere corredate di una copia del **Registro Aziendale Corrente Annuale B.D.R.** per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati (per gli equini ed i suini da immettere nelle aree a pascolo è obbligatorio contrassegnare gli stessi con marchi indelebili e non modificabili - iniziali del proprietario, azienda di appartenenza, ecc.- o con altri sistemi di identificazione consentiti dalla normativa);

- 5) La copia del registro di stalla di cui al punto precedente dovrà essere allegata ad **un certificato/attestato veterinario in corso di validità**, rilasciato dal Medico Veterinario del Distretto Sanitario di appartenenza, in cui si dichiara/attesti che i capi in esso indicati e da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
- Qualora le richieste dei cittadini residenti e che hanno l'Azienda ubicata nel territorio comunale di Anzi siano inferiori alle reali disponibilità di carico, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa ad altre tipologie di richiedenti come di seguito indicate:
    1. Residenza del richiedente e azienda non ubicata nel territorio comunale di Anzi;
    2. Non residenza del richiedente e azienda ubicata nel territorio comunale di Anzi;
    3. Non residenza del richiedente e non ubicazione dell'azienda ma confinante con il bosco comunale di Anzi;
  - Entro il **15 dicembre dell'anno precedente a quello di fida** il Responsabile del Settore, qualora ne sussistano le condizioni, formulerà l'elenco provvisorio dei beneficiari;
  - Gli stessi provvederanno a versare il canone annuo "Fida Pascolo" entro il **20 dicembre dell'anno precedente quello di fida**;
  - In caso di mancato pagamento del canone gli utenti perderanno il diritto d'assegnazione ed il Responsabile procederà a riassegnare la sopraggiunta disponibilità alle istanze secondo gli stessi criteri;
  - La rinuncia comunicata per iscritto non comporta l'esclusione del richiedente dalla possibilità di presentare richiesta per l'anno successivo;

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Anzi da cinque anni antecedenti quello della richiesta (es. domanda fatta per l'anno 2018 residenza dal 01/01/2013);
  2. Ubicazione dell'azienda zootecnica, che l'imprenditore agricolo e/o coltivatore diretto gestisce e per la quale presenta la domanda, nel territorio del Comune di Anzi;
  3. Essere a titolo principale imprenditore agricolo e/o coltivatore diretto di azienda zootecnica iscritta presso l'Azienda Sanitaria di competenza;
  4. Non aver riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
- Nel caso in cui il totale della richiesta di UBA sia superiore alla disponibilità di Ha della proprietà comunale su cui si può esercitare la fida pascolo, salvo il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti e al fine di garantire una pluralità di allevatori ammessi al pascolo nel rispetto di un criterio di distribuzione che garantisca prioritariamente un sostegno agli allevatori più piccoli, l'assegnazione degli Ha disponibili avverrà concedendo quote uguali a tutti gli allevatori sino ad esaurimento delle disponibilità di ettari comunali:

*Esempio:*

numero richieste	HA richiesti	I° tornata assegnazione da 20 HA	II° tornata assegnazione da 20 HA	III° tornata assegnazione da 20 HA	IV° tornata assegnazione da 20 HA	V° tornata assegnazione da 20 HA	Esaurimento disponibilità comunale ASSEGNAZIONE FINALE
1	20	20					20
2	40	20	20				40
3	60	20	20	20			60
4	80	20	20	20	20		80
5	100	20	20	20	20	20	100
6	120	20	20	20	20	20	100
7	140	20	20	20	20	20	100
8	160	20	20	20	20	20	100
9	180	20	20	20	20	20	100
10	200	20	20	20	20	20	100

*Quindi, su n. 10 richieste un determinato numero di esse (le più piccole) verranno soddisfatte al 100% e, a salire, un determinato numero di esse, quelle che hanno richiesto di più riceverà una quota inferiore alla richiesta;*

- Se, al rilascio dell'autorizzazione, uno o più allevatori dovessero rinunciare all'assegnazione il Responsabile del Settore potrà procedere, sentiti gli interessati, a riassegnare quelle disponibilità alle richieste degli allevatori non soddisfatte al 100% utilizzando gli stessi criteri di assegnazione;
- I criteri di cui al punto precedente si applicano anche qualora si procedi all'assegnazione alle altre tipologie di richiedenti;

#### **Art. 5 (Autorizzazioni)**

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo sarà consegnata apposita autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli incaricati dei controlli.

L'autorizzazione indicherà le generalità dell'allevatore fidatario e dell'addetto al controllo, il numero dei capi e la specie di bestiame per la quale la fida è concessa, le partite catastali assegnate, le prescrizioni.

Resta inteso che le suddette autorizzazioni potranno essere in qualsiasi momento revocate o modificate qualora si verificano le condizioni previste per legge o in caso di reiterate infrazioni del fidatario.

#### **Art. 6 (Aree destinate a pascolo/aree d'interesse pubblico)**

La Giunta Comunale può rideterminare la delimitazione e le caratteristiche delle aree destinate al pascolo (art. 2 del presente Regolamento) con le modalità stabilite dal vigente "Regolamento per il pascolo su demanio pubblico" approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio n. 1085 del 23/03/1999.

E' assolutamente vietato il pascolo nel centro abitato, nelle aree limitrofe al centro abitato, agli insediamenti turistici e di culto, nonché sulle strade statali, provinciali e comunali dotate di asfalto e nelle zone impervie, ove il pascolo può provocare problemi e/o danni alla pubblica e privata incolumità.

E' altresì vietato il pascolo sui terreni comunali ricadenti nei fogli 35-36-37 in quanto aree praticamente contigue al centro abitato ed a ridosso di strade provinciali e comunali, per cui il pascolo degli animali comporterebbe rischi per la pubblica incolumità.

Sono di conseguenza aree suscettibili a pascolo le zone censuarie ricadenti nei fogli di mappa 1-3-4-12-20-27-28, per le quali tenendo conto dello stato colturale in cui si trovano potranno essere destinate a pascolo.

Sono escluse dalla suscettibilità a zone pascolative i terreni concessi in fitto o ad altro titolo a cittadini residenti nel Comune di Anzi, per i quali è già corrisposto un canone annuo.

Il pascolo delle capre è consentito solo nelle zone occupate da pascolo cespugliato e da pascolo nudo, mentre è vietato nelle altre situazioni di copertura boscata, anche nell'alto fusto (essendo questa una superficie più suscettibile ai danni da pascolamento).

#### **Art. 7 (Modalità di pascolamento ed obblighi)**

Il pascolo sulla proprietà comunale va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Possesso dell'autorizzazione del Comune di Anzi;
2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'addetto al controllo;
3. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari ed i contrassegni per gli equini dovranno essere corrispondenti a quelli depositati presso l'apposito ufficio comunale;
5. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
9. Divieto di realizzare arbitrariamente recinzioni (sia a filo spinato che a rete metallica), che oltre ad ostacolare il transito degli animali di altri fidatari comporterebbero danneggiamenti alle piante circostanti;
10. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
11. Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata;

12. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura;

#### Art. 8 (Divieti)

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere ad altri il diritto di fida;
2. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina, se non nei pascoli nudi o cespugliati;
3. Effettuare l'esercizio del pascolo nei rimboschimenti, nei boschi in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
4. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
5. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
6. Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
7. Pascolare nelle zone affittate o vincolate;
8. Pascolare sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione e/o sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
9. Pascolare sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
10. Pascolare nei boschi sottoposti a taglio generale o parziale finché lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno, secondo il giudizio dell'Autorità Forestale;
11. Pascolare sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
12. E' fatto divieto di condurre al seguito del gregge uno o più cani da custodia che non siano regolarmente vaccinati e registrati all'anagrafe canina, e che quei cani che abbiano indole aggressiva nei confronti dei cittadini che ordinariamente passeggiano nei boschi;
13. L'esercizio del pascolo è soggetto al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nel "Regolamento per il pascolo su demanio pubblico" approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio n. 1085 del 23/03/1999 e alle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia.

#### Art. 9 (Tariffe)

Il canone per ogni capo fidato è stabilito dalla Giunta Comunale annualmente ai sensi dell'art.11 del Regolamento Regionale.

#### Art. 10 (Sanzioni)

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi preposti per le violazioni e quanto previsto dalla vigente normativa in materia alle prescrizioni del presente Regolamento si applicheranno le seguenti sanzioni amministrative:

RIFERIMENTO - SANZIONE MINIMA E MASSIMA APPLICABILE			
violazione dell'art.	Sanzione minima	Sanzione massima	
8.3	€. 100,00	€. 300,00	per ogni capo
8.4	€. 100,00	€. 300,00	per ogni capo
8.5	€. 130,00	€. 750,00	per ogni capo
8.2/8.6/8.7/8.8 8.9/8.10/8.11/8.12	€. 10,00	€. 50,00	per ogni capo

- Per tutte le altre inosservanze sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da €. 25,00 a € 500,00;
- Il pagamento in misura ridotta verrà determinato con le modalità di cui all'art. 16, comma 1, della L. 689/81;

- Adeguatamente motivata, a discrezione dell'Amministrazione Comunale e/o a richiesta degli organi di Polizia preposti al controllo, potrà essere ritirata l'autorizzazione senza che il fidatario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato;
- Tre sanzioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida per un minimo di tre anni;
- Le somme andranno versate al Comune di Anzi su apposito c/c che sarà indicato dall'Ufficio competente;
- Gli organi accertatori, inoltre, sposteranno denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 636 del c.p. o di altri reati.

#### **Art. 11 (Custodia bestiame)**

- Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente in rapporto al numero di capi.
- L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento autorizzativo, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a qualsiasi titolo nei confronti di terzi e/o a favore del concessionario/fidatario, anche nel caso di morie di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel comparto fidato.

#### **Art. 12 (Controlli)**

Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati tutti gli organi di Polizia in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

#### **Art. 13 (Regolamento di Polizia Forestale)**

Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale in vigore e a tutte le leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.

#### **Art. 14 (Entrata in vigore)**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali ed ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata. Per quanto eventualmente non previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le vigenti disposizioni legislative statali, regionali anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa:

- alla Regione Basilicata/Dipartimento Agricoltura e Foreste – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio;
- al C.C./Stazione Carabinieri di Anzi;
- al C.C./Stazione Carabinieri-Forestale di Pignola;
- all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Anzi.